

VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE
NELLE AMBITO DELLA PROVINCIA DI MODENA DEL NUOVO CONTRATTO NA-
ZIONALE DI LAVORO 24/3/75 DA VALERE SUI COMPONENTI DEL LAVORA-
TORI PANETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICI UBICATI NELLA ZONA
RURALE -

Il giorno 22 Maggio 1975 in Modena, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Segretario Principale SERGIO STANZANI,

tra

l'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della Provincia di Modena, rappre-
sentata dai signori CASTAGNETTI ALBINO e GAVIOLI GIORGIO
assistiti dal Comm. DANTE BENUZZINI e Sig. ROBERTO CARDETTI, per l'Associazione
Commercianti di Modena;

la Federazione Provinciale Panificatori di Modena e Provincia, aderente alle Confe-
derazioni, rappresentata dal Sig. BONFATTI RINO, assistito dai Sigg. MARANELLI GIOR-
GIO e Avv. LUPI GIACCARIO;

la L.A.P.A.M., rappresentata dal Sig. GALLI ELIANO;

la F.A.P.I.M., rappresentata dal Sig. FERRENI PIRO

e

la F.I.L.I.A. (Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare), rappresentata
dal Sigg. NOTTA AGOSTINO, MIMMI FONTANESI, BENEVENTI FAUSTINO, assistiti dagli operai
panettieri Sigg. CUCONI ROMANO, VIRELLI RENATO e DELLA CASA IRMO,

SI E' PRECISATO

alla stesura del presente verbale di accordo per l'applicazione del contratto di cui
in presenza.

ART. 1 - SERVA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo Integrativo Provinciale disciplina il rapporto di lavoro di
tutti gli operai addetti alla produzione del pane, dipendenti da tutte le aziende di
panificazione, qualunque sia il loro sistema produttivo ed il loro inquadramento
aziendale, operanti nella Provincia di Modena.

Per il restante personale, comunque dipendente da aziende di panificazione, resta-
rà valido il trattamento economico e normativo in uso secondo le consuetudini locali
sino a nuova regolamentazione a livello provinciale tra i sindacati dei lavoratori e
le organizzazioni dei panificatori.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione al disposto di cui al 1° comma del punto 1) dell'art. 9 del C.C.N.L.
26/3/75, il quale prevede che "le retribuzioni degli operai panettieri sarà determi-
nata in sede provinciale fra l'organizzazione dei Panificatori ed i sindacati dei
lavoratori con l'adozione del sistema di retribuzione oraria", la Tabella A in alle-
gate costituirà, per gli operai panettieri della Provincia di Modena, la base di per-
tenze della retribuzione oraria, comprensiva dell'indennità di contingenza maturata
sino al 31/12/74, cui applicare dal 1° Gennaio 1975 la riduzione dell'orario di

/.

0a/0(aaz0^) daf
0 | & { ^ } d A | ^ | caaf / aaz [| ca^ a | | aaf |) d aazze a | ^ | a

lavoro da 43 a 40 ore settimanali è l'aumento delle 20.000 lire mensili previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL 26/3/1975.

Dal 1° Gennaio 1975 le retribuzioni orarie di cui alla suddetta Tabella A saranno riproporzionate da 43 a 40 ore settimanali.

La riduzione dell'orario di lavoro, per quegli operai che non sono regolamentati a retribuzione oraria, comporta un aumento di paga del 6,25%.

Sempre dal 1° Gennaio 1975 le retribuzioni degli operai panettieri subiranno un altro aumento di L. 20.000 mensili qualunque sia la qualifica e l'età del lavoratore. Tale aumento sarà rapportato ad ora, in base ad 1/173mo, per quegli operai che contrattualmente sono regolamentati a retribuzione oraria.

A partire quindi dal 1° Gennaio 1975, in virtù dei suddetti miglioramenti, le nuove retribuzioni orarie, comprensive dell'indennità di contingenza maturata sino al 31/12/74, determinate secondo il seguente criterio, saranno quelle che risultano dalle Tabelle B in allegato:

~~(retribuzione oraria di cui a Tabella A x ore 43) + (115,61 pari ad 1/173mo di L. 20.000 ore 40~~

Il lavoratore di prima assunzione destinato alla produzione del pane, purché in precedenza non abbia mai esercitato la qualifica di operaio panettiere, sarà classificato operaio qualificato di 2° categoria per un periodo di durata non superiore ai sei mesi.

Il personale incaricato della distribuzione (porta pane), adibito normalmente ad operazioni inerenti la produzione del pane, sarà considerato operaio panettiere e come tale assegnato a una delle tre qualifiche di cui al punto 3) dell'art. 6 del CCNL 26/3/75, a seconda delle mansioni svolte.

Con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo, gli operai panettieri non potranno subire declassificazione alcuna. Le retribuzioni dovranno essere commisurate alla qualifica spettante all'operaio in funzione delle mansioni sino svolte presso l'azienda o delle superiori mansioni cui venisse adibito.

All'operaio panettiere non turnista è sempre e comunque garantita una retribuzione minima settimanale pari a 35 ore di lavoro, qualunque sia il sistema di retribuzione adottato, anche se non interamente effettuato, da calcolarsi sulla base della paga oraria normale in vigore per la qualifica attribuita all'operaio stesso, come previsto dall'art. 9 del CCNL 26/3/75, 7° comma.

ART. 3 - INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Dal 1° Febbraio 1975 agli operai panettieri sarà riconosciuta un ulteriore aumento salariale, uguale per tutte le qualifiche ed indipendentemente dall'età, di L. 10.000 mensili.

Tale aumento sarà rapportato ad ora, in base ad 1/173mo, per quegli operai che contrattualmente sono regolamentati a retribuzione oraria e sarà considerato tale agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.

L'indennità di contingenza, a partire dal 1° Febbraio 1975, sarà corrisposta, applicando il valore del punto secondo l'accordo interconfederale per il settore industriale, previsto dal CCNL 26/3/75 - art. 11 - come da seguente tabella:

valore giornaliero
del punto

- operaio specializzato	18,88
- operaio qualificato di 1°	16,87
- operaio qualificato di 2°	15,87

In relazione si stabilisce che le aziende di panificazione corrisponderanno a ciascun panettiere per ogni punto di variazione dell'indennità di contingenza la quota giornaliera media di L. 17,21, frazionabile in quote orarie secondo il divisore 6,87 (L. 2,55 orarie).

Le variazioni dell'indennità di contingenza dovranno essere conglobate nella paga oraria al momento in cui si verificano.

In armonia pertanto a quanto sopra, dal 1° Febbraio 1975 le retribuzioni orarie degli operai panettieri risultano quelle di cui alla Tabella C in allegato.

ART. 4 - CASSA MUTUA INTEGRATIVA ENOILE

In relazione all'art. 21 del CCNL 26/3/75, si stabilisce di procedere ad un esame congiunto delle soluzioni eventualmente proposte nella Regione.

In ogni caso la adozione della soluzione suddetta o di qualunque altra, ritenuta dalle parti più configenti, dovrà essere decisa entro il 30 settembre 1975. La applicazione di qualunque soluzione adottata avrà comunque decorrenza dal 1° Gennaio 1975.

ART. 5 - RITENUTE SINDACALI PROVINCIALI

A presentazione di delega individuale firmata dal lavoratore, le aziende opereranno la ritenuta dell' 1%, calcolata sulla retribuzione netta mensile, meno eventuali assegni familiari, per 14° mensilità.

Le somme così trattate dovranno essere versate a cura del datore di lavoro sul conto corrente il cui numero dovrà essere indicato sulla delega.

ART. 6 - INDUMENTI DI LAVORO

Gli indumenti di lavoro di cui all'art. 32 del CCNL 26/3/75, saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto della loro assunzione e sostituiti dopo un anno dalla data della loro consegna.

Ai lavoratori turnisti, in considerazione dell'impossibilità pratica dell'assegnazione degli indumenti, si stabilisce di corrispondere la somma di L. 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.

2/2

ART. 7 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Rimangono salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori del settore nella provincia di Modena.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo provinciale decorre, salvo per quanto indicato diversamente, dal 1° Gennaio 1975 ed avrà la durata del C.C.N.L. 26 marzo 1975.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE

p. LA CONFEDERANTE

p. LA F.I.L.I.A.

[Handwritten signature]

Benedetti Sanotti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p. LA F.A.P.I.M.

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale dell'Accordo Nazionale



ARMATA

Tabella A

Sino al 31/12/74

Operai specializzati	632,50
Operai qualificati di 1°	772,10
Operai qualificati di 2°	729,67

Tabella B

Dal 1/1/75 al 31/1/75

Operai specializzati	1.010,54
Operai qualificati di 1°	944,54
Operai qualificati di 2°	898,93

Tabella C

Dal 1/2/1975

Operai specializzati	1.104,46
Operai qualificati di 1°	1.038,46
Operai qualificati di 2°	992,55

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Per info sulla contrattazione.it

VERBALE DI ACCORDO PROV. LE 21/10/75, INTEGRATIVO ALL'ACCORDO PROV. LE 22/5/75, INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MODENA DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 26/2/1975 DA VALERE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PANNETTIERI DIPENDENTI DA PANNIFICI UBICATI NELLA STESSA PROVINCIA.

Il giorno 21/10/75 in Modena, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Segretario Dott. Anna Gloria Merliani,

tra

l'Associazione Commercianti Gruppo Pannificatori della Provincia di Modena, rappresentata dai signori CASTAGNETTI ALBINO e GAVIOLI GIORGIO, assistiti dal Comm. DANTE RESBITINI, per l'Associazione Commercianti di Modena;

la Federazione Provinciale Pannificatori di Modena e Provincia, aderente alla Confagricoltori, rappresentata dal Sig. Marselli Giorgio;

la L.A.P.A.M., rappresentata dal Sig. Galli Silvano;

la F.A.P.I.M.

la F.I.L.I.A. (Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentari), rappresentata dai Sigg. Fontanesi Mimì e Benvenuti Faustino,

si è definito quanto segue:

INTEGRAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA IN CASI DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 del Contratto normativo nazionale di lavoro valevole per il personale occupato dipendente da aziende di panificazione ed in vigore dal 1° gennaio 1975, in provincia di Modena si espone alla costituzione della Cassa Mutua Integrativa per l'assistenza economica ai lavoratori in caso di malattia o di infortunio.

L'integrazione economica a favore dei lavoratori dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Modena va comunque attuata secondo il seguente accordo:

- 1) Deve intendersi a totale carico dei rispettivi datori di lavoro.
- 2) Va corrisposta in tutti i casi di malattia od infortunio indennizzati dagli Istituti assicurativi competenti restando inteso che nulla sarà dovuto al lavoratore se gli Istituti stessi non gli corrisponderanno per qualsiasi motivo alcuna indennità.
- 3) Decorre dal 4° giorno di malattia o di infortunio e va corrisposta per il numero di giornate indennizzate dagli Istituti competenti.
- 4) E' fissata, a favore dei lavoratori con rapporto di lavoro stabile, nella misura

ra del 20% della retribuzione presa a base dagli Istituti assicurativi per la responsabilità dell'indennità di loro competenza, avendo, però, cura che in nessun caso abbia a verificarsi il superamento della retribuzione anzidetta nella cui ipotesi la misura dell'integrazione a carico del datore di lavoro sarà ridimensionata fino a ricondurre l'assistenza economica totale nei limiti della retribuzione attuale.

5) E' fissata, a favore dei lavoratori penettieri turnisti, nella misura di lire cento per ogni giornata di lavoro e va corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore insieme alla retribuzione al termine della prestazione indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso registri o meno durante il suo periodo di turno casi di malattia o di infortunio.

6) Decorre dal 1° Gennaio 1975.

7) E' convenuto fra le parti contraenti che la 13.ma e la 14.ma mensilità dovranno essere corrisposte nella misura intera prevista dal contratto indipendentemente dal fatto che l'assistenza economica a carico degli istituti assicurativi comprenda già una percentuale a tale titolo.

8) I contraenti confermano la validità dell'articolo 20 del Contratto normativo nazionale di lavoro per quanto attiene la disciplina della cosiddetta carenza nei primi tre giorni di malattia o di infortunio.

p. ASSOCIAZIONE COMMERCIANI

p. LA F.I.L.I.A.
Vale
B. ...
C. ...

p. LA CONFESSENCENTI

p. LA ...

i. LA F.A.P.I.M.

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO